



MUNICIPIO DI RONCO s/ASCONA

ORDINANZA MUNICIPALE **PER SALVAGUARDIA PUNTI PANORAMICI** **ART.29 NAPR**

1. E' fatto obbligo ad ognuno di rispettare i punti panoramici della nostra giurisdizione precisati dalla rappresentazione grafica del "Piano del paesaggio", contenuta nel Piano Regolatore.
2. Il rispetto invocato al punto 1) che precede, consiste nell'applicazione dell'art. 29 nelle norme di attuazione del Piano Regolatore (NAPR) che recita:

art.29- Lungo i tratti di strada panoramica ed a valle dei punti di vista singoli, l'altezza massima delle costruzioni, al colmo, non deve superare il ciglio della strada.

L'altezza massima delle opere di cinta è così stabilita:

- ml. 1.20 dal ciglio della strada per le siepi vive;
- ml. 1.00 dal ciglio della strada per tutti gli altri tipi di cinta.

3. Per le siepi e le cinte che superano l'altezza regolamentare, gli interessati verranno invitati a provvedere direttamente; ed in caso di inadempienza, dopo un ultimo richiamo raccomandato — a giudizio del Municipio — gli operai comunali provvederanno d'ufficio, accollando spese e competenze al proprietario renitente.
4. Per trasgressioni gravi, o per difficoltà nell'applicazione dei disposti della presente ordinanza e delle leggi che regolano la materia, il Municipio è abilitato ad avviare una procedura di contravvenzione, riservata l'azione penale se le contingenze lo richiedono.
5. La presente ordinanza entra in vigore col 01.01.1986 ed annulla e sostituisce quella del 15.09.1975.

Il Municipio